



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 12/18 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 275

del 07 luglio 2020

Prot. Gen. n. 52309

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.52214 datata 07 luglio 2020, giunta presso il Comando di P.L. in data 07 luglio 2020, con cui la RAI Radio Televisione Italiana, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione, nonché di interdizione veicolare lungo l'intera carreggiata lato monte di piazza Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Doria e il sagrato della Cattedrale, al fine di consentire il posizionamento dei mezzi della RAI addetti alle riprese televisive della Santa Messa presso la Cattedrale stessa;
- che nella medesima nota si indicava che si rende necessario istituire le discipline viarie a partire dalle ore 08:00 del 10 luglio 2020 fino alle ore 15:00 del 12 luglio 2020;

- **CONSIDERATO** che occorre interdire alla circolazione anche via Padre Alberto Guglielmotti nei medesimi giorni e orari sopra indicati;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

dalle ore **08:00** del giorno **10 luglio 2020** fino alle ore **15:00** del giorno **12 luglio 2020**, in:

1. **PIAZZA VITTORIO EMANUELE**, carreggiata lato monte nel tratto compreso tra **via Doria e il sagrato della Cattedrale:**

- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli della RAI;
- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione veicolare ad esclusione dei veicoli della RAI;

2. **VIA A. GUGLIELMOTTI**, tra **piazza del Conservatorio e piazza Vittorio Emanuele:**

l'istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione veicolare, i veicoli in sosta potranno uscire a retromarcia verso piazza del Conservatorio.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla soc. C.S.P. s.r.l.
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione della segnaletica;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimate le riprese;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle società C.S.P. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Trenitalia s.p.a. Direzione regionale Lazio, per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI